AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, sorveglianza archeologica, finalizzati alla realizzazione degli interventi di adeguamento sismico per la Questura di Cosenza sita in via G. Palatucci – angolo via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - scheda CSB0630.

CUP: G86H22000060001;

CIG: 9563999DA3

ODA[redacted]

ODA[redacted]

ODA[redacted]

ODA[redacted]

ODA[redacted]

ODA[redacted]

TRA

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche brevemente **"Agenzia"** o **"Stazione Appaltante"**) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Direttore, Arch. Filippo Salucci, in virtù dei poteri attribuiti con la determina n. 97 prot. 2021/22400 e della Comunicazione Organizzativa n. 75/2022 del 28 novembre 2022 e, da ultimo, con la determina n.104 del 5/04/2023 e n. 106 del 14/07/2023, domiciliato per la carica ove sopra,

E

RTI HYpro Srl (mandataria), Studio Calvi (mandante), Archeol. Sara Marino (mandante), Ing. Cristian Perri (mandante), No.Do. e Servizio Srl (mandante), Arch. Andrea Malara (mandante), RTP così costituito con atto notarile stipulato in data 14/07/2023, id. fascicolo 47868105, n. rep. 23222 e n. racc. 16948, con sede legale in Roma, Via Taranto n. 21/C, C.F. e P.I. n. 03128470782, in persona dei legali rappresentanti Sig. GIUSEPPE CERCHIARO, [redacted] o il Sig. ALESSANDRO GRISPINO, [redacted] disgiuntamente tra loro, entrambi domiciliati per la carica ove sopra (di seguito anche solo "**Appaltatore**" o "**Operatore Economico**");

Premessa

- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- l'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), disciplinano la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- il DPCM del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, nell'abrogare il precedente DPCM del 15 aprile 2019, ha fissato le modalità organizzative e le funzioni della Struttura per la

Progettazione, e la successiva Determina n. 97 del 17 dicembre 2021 ha definito le competenze e i poteri della Struttura per la Progettazione;

- Con determina prot. SpP n. 373 del 23/12/2022, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i, volta all'individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del d.lgs. 50/2016, di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, sorveglianza archeologica, finalizzati alla realizzazione degli "Interventi di adeguamento sismico per la Questura di Cosenza sita in via G. Palatucci – angolo via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - Scheda CSB0630", meglio individuati nel dettaglio al successivo art. 2.
- Con nota prot. 2022/6949/DRCAL del 12/04/2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi, per brevità, **RUP**), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri;
- Con determina direttoriale prot. 2023/52R/SpP del 21/04/2023 la procedura è stata aggiudicata a RTI HYpro Srl;
- La Stazione Appaltante ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.

50/2016.

- Le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di RTI HYpro S.r.l. hanno dato tutte esito positivo, e in data 05/07/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace.
- L'Appaltatore, entro i termini di legge, deve rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016.
- L'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
  - un'idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nella forma di polizza fidejussoria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro 59.397,00 (Euro cinquantanovemilatrecentonovantasette/00), [redacted] emessa da Italiana Assicurazioni il 13/07/2023 e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità;

Con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono state prodotte le seguenti polizze:

- **HYpro Srl**: polizza assicurativa [redacted] emessa da Italiana Assicurazioni, il 29/11/2022 e valida sino al 14/10/2023, di importo garantito pari ad € 5.000.000,00;
- **Studio Calvi Srl**: polizza assicurativa [redacted] emessa da Arch Insurance (Europe), il 3/04/2018 e valida, giusta appendice di rinnovo, sino

al 30/04/2024, di importo garantito pari ad € 2.000.000,00;

- **Archeol. Sara Marino:** polizza assicurativa [redacted] emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., il 29/08/2022 e valida sino al 29/08/2023, di importo garantito pari a € 250.000,00;
- **Ing. Cristian Perri:** polizza assicurativa [redacted] emessa da Aon SpA, il 30/09/2022 e valida sino al 30/09/2023, di importo garantito pari a € 500.000,00;
- **No.Do. e Servizi Srl:** polizza assicurativa [redacted] emessa da Generali Italia SpA, il 24/11/2022 e valida, giusta appendice di rinnovo, sino al 04/07/2024, di importo garantito pari ad € 5.000.000,00;
- **Arch. Andrea Malara:** polizza assicurativa [redacted] emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., 30/09/2022 e valida sino al 30/09/2023, di importo garantito pari a € 1.500.000,00.

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto è immediatamente efficace per i servizi principali e disciplina l'affidamento dei servizi opzionali in maniera non vincolante per la Stazione Appaltante e vincolante per l'Appaltatore per come dettagliato nel presente contratto e nella documentazione di gara.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali:

- Allegato "**A**" – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, ***Capitolato Tecnico***);
- Allegato "**B**" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "**C**" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "**D**" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "**E**" – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, ***Scheda Fornitore***);
- In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:
- Il presente Contratto;
- Allegato "**A**" – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, ***Capitolato Tecnico***);
- Allegato "**B**" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "**C**" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "**D**" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "**E**" – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, ***Scheda Fornitore***);
- Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

Appaltatore: l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore

Economico, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati che dovranno essere svolti dall'Appaltatore secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.

2. L'Agenzia affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i seguenti servizi di architettura e ingegneria:

- indagini, sondaggi, analisi e prove integrative;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori (**opzionale**);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (**opzionale**),

finalizzati all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento sismico dell'immobile statale oggetto del lotto unico, **CUP: G86H22000060001 CIG: 9563999DA3**, situato nella regione Calabria, provincia di Cosenza.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le obbligazioni assunte, tutte nessuna esclusa, secondo le condizioni e le modalità previste dal presente Contratto e dagli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto dall'art.1, ed in particolare si impegna a redigere, nel rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 3, gli elaborati dettagliatamente descritti nel capitolato.

4. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento.

5. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.

6. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporne secondo necessità, come previsto più nel dettaglio al successivo art. 19.

7.L'affidamento relativo alle prestazioni opzionali della Direzione Lavori, contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione costituiscono un'opzione non vincolante a disposizione della Stazione Appaltante, la cui eventuale esecuzione sarà confermata con comunicazione successiva a firma del RUP recapitata tramite PEC previa verifica, del perdurare del possesso in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

1. L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini di seguito descritti:

- Esecuzione entro 144 (centoquarantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione, secondo i termini e le modalità

stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

- Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei servizi richiesti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Dal computo dei termini sopra indicati sono esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione degli elaborati.

3. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni affidare.

4. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del DM 49/2018 per le ipotesi ivi previste.

5. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi **€ 327.795,26 (Euro trecentoventisettemilasettecentonovantacinque/26), al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge**, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi **€ 2.702,25** (Euro

duemilasettecentodue/25), giusto ribasso percentuale offerto, pari al 28,12% (ventotto/12 percento), applicato all'importo del lotto posto a base di gara pari a € 454.974,11 (Euro quattrocentocinquantaquattromilanovecentosettantaquattro/11). Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico.

La prestazione opzionale, qualora esercitata, nelle forme e nei modi di cui all'art. 25 del presente Contratto, viene quantificata come segue:

- Il valore dell'incarico di Direzione Lavori, contabilità e redazione dei modelli *as built* da restituire in modalità BIM, e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a **€ 196.018,82 (Euro centonovantaseimiladiciotto/82)**, al netto di oneri previdenziali e I.V.A. di legge, giusto ribasso percentuale unico indicato in sede di offerta economica, pari al 28,12 % (ventotto/12 per cento) applicato all'importo del lotto posto a base di gara pari a € 272.702,87 (Euro duecentosettantaduemilasettecentodue/87).

2. I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

3. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

4. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico al par. 13.

5. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D. L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all'Appaltatore potrà essere corrisposta, se richiesta, un'anticipazione del prezzo fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Le fatture dovranno intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, con sede legale in Roma, Via Barberini, n. 38, C.F. e P.IVA. 06340981007, codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA** [redacted] **ODA** [redacted] **ODA** [redacted] **ODA** [redacted] **ODA** [redacted] **ODA** [redacted] il **CUP** G86H22000060001, **CIG** 9563999DA3, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 che l'Appaltatore si impegna a comunicare, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 10 del Contratto. Le coordinate bancarie dovranno

preventivamente essere indicate dallo stesso nella Scheda fornitore allegata al presente Contratto e dovranno sempre essere riportate nelle fatture, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50 %, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, verificherà la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

9. Al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48

- bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Ai sensi dell'art. 29, del D. L. n. 4/2022 sarà applicata la clausola di revisione dei prezzi le cui modalità sono meglio specificate al successivo art. 5 del presente Contratto.

Art. 5 - Clausola Revisione Prezzi

1. Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

2. Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

3. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci percento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, comunicato ***(ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in***

favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del presente contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Accordo quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7– Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale (al par. 12), da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate

successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 5.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

8. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

10. In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

11. L'affidatario si impegna ad indicare i professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesti dall'art. 7.1 del Disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione

del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto

dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione o altro certificato equipollente e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

3. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10– Penali

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale (par 12).

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero per i casi di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per ogni singola fase indicata nel Capitolato, è stabilita una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della prestazione parziale oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10% del valore del presente contratto e in caso di superamento l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 c.c.

3. L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

4. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o

procedimento giudiziario. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

5. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.

8. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni.

9. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali

penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata.

Art. 11 – Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC.

2. Alla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

3. L'appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento, e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non superiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 16,18,19

e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Affidatario superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto all'art. 13;
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
i) adozione di comportamenti contrari ai principi contenuti nel documento di Impegno Etico dell'Agenzia di cui all'art. 16 del presente Contratto, inosservanza

delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;

j) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all'Allegato "**D**", presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso

di risoluzione per responsabilità dell'Affidatario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13 – Assicurazioni e garanzie

1. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

2. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui l'Agenzia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della Regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

4. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti- Subappalto

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

3. L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 105 del D.lgs 50/2016, per le seguenti attività: "Indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni e prove di laboratorio (in sito e in laboratorio) per come previsto dal comma 8 dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 nei limiti previsti dalla normativa vigente" e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 15 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione delle attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 16 – Modello ex D. Lgs. 231/2001, Impegno Etico e Patto d'Integrità.

1.L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a tenere un comportamento in linea con le regole etiche e di condotta di cui al documento di Impegno Etico reperibile sul sito web dell'Agenzia, nonchè con il patto d'integrità e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal

predetto decreto.

2. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonchè ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto dal Capitolato, l'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L'appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 19– Proprietà dei materiali

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, nessuna esclusa (schizzi, appunti), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale e la modifica.

2. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore, conservando il diritto morale d'autore dei documenti redatti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, è titolare del diritto di menzionarli ai fini curriculari.

Resta fermo che l'Appaltatore acconsente sin d'ora, senza nulla pretendere, a che l'Agenzia possa accostare il nominativo dello stesso nell'ambito di iniziative dirette a pubblicizzare gli interventi di riqualificazione di cui alle premesse del presente contratto

Art. 20 – Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede operativa della HYpro Srl in Rende (CS), Via Rossini n. 15;
- indirizzo pec: hyprosrl@legalmail.it /email info@hypro.it ;
- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso Roma, 00187, Via Barberini, 38, indirizzo pec strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it .

2. Tutte le comunicazioni fatte agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati si intenderanno perfezionate e ricevute.

Articolo 21- Responsabilità

1. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 22 – Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente. Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23– Spese del Contratto

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

3. Il contratto è soggetto a registrazione "in caso d'uso", ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86, con spese a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n.642/1972, è stata assolta con modello F24 - codice tributo 1552, che l'Appaltatore dichiara di aver già corrisposto, giusto modello F24 del 24/07/2023.

Art. 24 – Recapiti

1.L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. ING. MAURIZIO CARUSO, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

2.Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso

i seguenti recapiti:

- Telefono: +39 0984 461376;
- Cellulare: [redacted]
- Email: info@hypro.it ; [redacted]
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: hyprosrl@legalmail.it .

Le comunicazioni all'Agenzia inerenti la gestione del presente contratto saranno effettuate, per iscritto al RUP, ing. Alfieri Antonio Emilio Giovanni, presso i seguenti recapiti:

- Email: antonioemiliogiovanni.alfieri@agenziademanio.it ;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it.

3.L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4.Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

5.Il responsabile del Contratto dell'Affidatario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona dell'Arch. Loredana Musolino, giusta nomina prot. n. 2022/15018/DRCAL del 1/09/2022, della Stazione appaltante coordinandosi con il medesimo.

Art. 25 – Variazioni e Opzioni

1.L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Affidatario, il quale è

obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Al di là di tale limite, l'Affidatario ha facoltà di risolvere il contratto.

2. Premesso che le prestazioni contrattuali relative alla Direzione Lavori, contabilità dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione costituiscono un'opzione non vincolante a disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice, si specifica che l'esercizio della stessa, oltre a costituire un diritto potestativo della stazione appaltante, che potrà esercitarlo a proprio insindacabile giudizio, avverrà con apposita comunicazione inviata a mezzo pec e successiva sottoscrizione di un atto aggiuntivo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'opzione stessa e integrazione dell'importo della cauzione definitiva. Resta inteso che l'Affidatario dovrà eseguire la prestazione opzionale richiesta nei tempi e nei modi prescritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si fa esplicito rinvio;

3.Resta altresì inteso che l'Affidatario non potrà eccepire alcunché sia nel caso di esercizio che nel caso di mancato esercizio dell'opzione che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Si specifica che il valore dell'opzione verrà quantificato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente contratto.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente

contratto, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 25. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Operatore Economico